



**DIREZIONE CULTURA E SPORT
Via Garibaldi 7 – 50122 Firenze**

**AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per l'assegnazione dello spazio estivo denominato Giardino di via Salvi Cristiani–Novelli per la
realizzazione di una programmazione culturale e ricreativa con eventuale punto di ristoro
accessorio per il quadriennio 2023-2026**

ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

Il Comune di Firenze, in esecuzione di quanto disposto con la Deliberazioni di Giunta comunale n. 315 del 20.06.2023 intende espletare una selezione con procedura di evidenza pubblica di soggetti interessati a realizzare una programmazione culturale ricreativa, con eventuale punto di ristoro accessorio presso lo spazio estivo pubblico comunale denominato **Giardino di via Salvi Cristiani-Novelli**, al fine del rilascio di concessione amministrativa temporanea, nel periodo compreso fra i mesi di maggio e ottobre per gli anni 2023-2024-2025-2026, con possibilità di rinnovo annuale a seguito di valutazione dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico.

Con la suddetta deliberazione di Giunta n. 315/2023 è stabilito che per gli indirizzi e i criteri generali si fa riferimento alla deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 19.04.2022.

La normativa applicabile al presente procedimento è quella discendente dai principi generali dell'ordinamento giuridico comunitario e nazionale – trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento, nonché di imparzialità, di economicità, di convenienza; per alcuni aspetti, espressamente richiamati nel presente avviso, si applicano per analogia le norme del Dlgs n. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice o Codice dei Contratti), in quanto compatibili.

Lo spazio sarà assegnato nel periodo compreso indicativamente fra i mesi di maggio e ottobre del quadriennio 2023-2026; per le annualità 2024, 2025 e 2026 sarà rinnovato, previa verifica del corretto svolgimento della programmazione culturale e ricreativa, della valutazione annuale dei risultati conseguiti e della persistenza dell'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale e per la cittadinanza.

Il Comune di Firenze si riserva di modificare, sospendere temporaneamente o revocare l'assegnazione qualora si manifestino esigenze istituzionali, ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore.

Il soggetto assegnatario, in tali casi, non potrà avanzare alcuna pretesa economica o alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le seguenti categorie di soggetti:

1. le Associazioni o Fondazioni Culturali;
2. le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche;

3. le Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale di cui alla L. 383/2000 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale;
4. gli imprenditori individuali e le società, anche cooperative;
5. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, tra imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
6. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
7. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti, in forma di società ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile.

ART. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA'

I soggetti concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti, tra cui:

- non trovarsi in una delle situazioni che comportano l'esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o in una situazione debitoria nei confronti dell'Amministrazione comunale fatto salvo la presentazione alla data di pubblicazione del presente avviso, di un piano di ammortamento approvato dall'amministrazione Comunale stessa ;
- accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità (allegato B al presente Avviso), sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Provincia di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, la cui mancanza costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
- non trovarsi, rispetto ad altri candidati partecipanti alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro decisionale (art. 80 comma 5 lett. m -D.Lgs. 50/2016);

Non è ammessa la partecipazione alla presente selezione dei soggetti che alla scadenza dell'avviso siano già assegnatari di uno spazio estivo o di una struttura comunale afferente alla Direzione Cultura e Sport, ivi compresi i singoli componenti di eventuali consorzi o raggruppamenti temporanei.

Sono requisiti di idoneità:

1) **Solo** per gli imprenditori individuali, le società, anche cooperative ed i consorzi: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

2) **Solo** per le associazioni di promozione sociale: iscrizione all'albo regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

ART. 4 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE – CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti candidati devono possedere esperienza nell'organizzazione/realizzazione di attività culturali e/o artistiche, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e intrattenimento, nel numero minimo di 90 giornate annuali per tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 2013-2022, da dichiarare sull'apposito Modulo A) con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell'oggetto, del periodo e del luogo di svolgimento.

ART. 5 – INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

La proposta degli operatori raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

La documentazione contenuta nella busta A e nella busta B, come specificato all'art. 8, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I requisiti di ordine generale di cui all'art. 4 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi, ove rientranti in una delle due categorie di operatori.

È consentito a soggetti economici idonei allo svolgimento di attività di ristorazione, partecipare in raggruppamento con gli operatori in possesso dei requisiti di ordine speciale e generale di cui ai sopracitati articoli 3 e 4.

Il requisito di ordine speciale dell'avviso di cui all'art. 4 deve essere soddisfatto almeno dalla capogruppo del raggruppamento temporaneo.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) costituiti da meno di cinque anni, si applicano le disposizioni dell'art. 47, comma 2 del Codice dei Contratti.

ART 6 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, il concorrente, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito di ordine speciale di cui all'art. 4 dell'avviso, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega, inoltre:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima dichiara di non incorrere nelle cause di esclusioni previste dall'art. 80 del Codice dei Contratti e con la quale si obbliga, verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzata;
- 3) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'assegnazione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA CULTURALE

I soggetti concorrenti dovranno conformare la proposta progettuale alle prescrizioni e indicazioni contenute nell'avviso e nella scheda di dettaglio allegata integrante al presente avviso.

In particolare:

- dovrà essere previsto e garantito un direttore artistico che curi la programmazione artistico/culturale,
- dovranno essere previste costanti attività d'informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi per il mantenimento di comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano,
- le attività culturali dovranno essere fruite da tutti i cittadini ed avere accesso libero e gratuito; eccezionalmente per singoli eventi, di particolare prestigio artistico culturale, potrà essere prevista la bigliettazione, previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale, nel numero massimo di cinque eventi per periodo di gestione,
- ogni attività dovrà essere svolta nel rispetto della vocazione culturale e ambientale del luogo.

L'Amministrazione comunale potrà utilizzare gratuitamente, per le proprie iniziative e per quelle co-promosse, con particolare attenzione agli eventi selezionati per il palinsesto della rassegna Estate Fiorentina, gli allestimenti e i servizi già attivati e predisposti dal soggetto concessionario dello spazio estivo.

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico previsti dal PCCA, (Piano Comunale Classificazione Acustica), salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni e deroghe eventualmente rilasciate dalla competente Direzione Ambiente.

All'assegnatario potranno essere assegnati limiti orari e altre modalità di esercizio delle attività, sulla base dei contenuti della programmazione presentata e in esito ad una valutazione degli impatti complessivi che ne derivano, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Cabina di monitoraggio anti movida, con particolare riferimento alla disciplina normativa sull'inquinamento acustico:

- la commissione di valutazione stabilirà i suddetti limiti orari e le modalità di esercizio in base ai contenuti della proposta e alle peculiarità del luogo;
- in corso di esecuzione della concessione, tali limiti potranno mutare tenendo conto delle indicazioni della cabina di monitoraggio antimovida in ordine agli impatti complessivi derivanti dalla realizzazione delle attività, con particolare riferimento alla disciplina sull'inquinamento acustico.

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Le domande dovranno pervenire, in un plico sigillato alla Direzione Cultura e Sport **entro e non oltre le ore 13.00 del 14 luglio 2023**, pena l'esclusione, e dovrà essere indirizzato al Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi, 7 – 50123 Firenze.

Sul plico si dovrà indicare:

- la denominazione SPAZIO ESTIVO VIA SALVI CRISTIANI-NOVELLI,
- la denominazione del soggetto proponente,
- il proprio indirizzo PEC.

Le domande potranno essere trasmesse con raccomandata del servizio postale, potranno, inoltre, essere recapitate a mano oppure tramite agenzie di recapito esclusivamente nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì con orario 9,00 -13,00.

Il rispetto della scadenza è perentorio e, a tal fine, faranno fede esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dalla Direzione Cultura del Comune di Firenze.

Non farà fede pertanto il timbro postale.

Il plico dovrà contenere le seguenti buste A) e B).

BUSTA A) - DOCUMENTI AI FINI DELL'AMMISSIONE

Una busta chiusa e recante sul frontespizio la dicitura "A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" dovrà contenere la domanda di partecipazione con marca da bollo di € 16.00, sottoscritta dal legale

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo A).

Solo per Associazioni/Fondazioni si dovrà allegare anche: Statuto e Atto Costitutivo.

Nella domanda – Modulo A) - dovranno essere dichiarate le esperienze nell'organizzazione/realizzazione di attività culturali, cioè eventi musicali, teatrali, letterari, di danza, cinematografici, espositivi, di spettacolo e intrattenimento, nel numero minimo di 90 giornate annuali per tre anni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 2013-2022, con descrizione dettagliata delle attività realizzate/organizzate, dell'oggetto/titolo iniziativa, del periodo e del luogo di svolgimento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio deve presentare e sottoscrivere la domanda di partecipazione allegando copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. La Domanda dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi qualificato come mandatario.

Nel caso di avalimento, il plico dovrà, altresì, contenere:

Modulo di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, di cui all'allegato Modulo AV nonché il Contratto di Avalimento.

BUSTA B) – PROPOSTA CULTURALE

Una busta chiusa, recante sul frontespizio la dicitura "B – PROPOSTA CULTURALE", dovrà contenere, a pena d'esclusione, i seguenti documenti sottoscritti dal soggetto proponente:

1. relazione dettagliata della proposta culturale e ricreativa, in linea con le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente avviso e nella scheda di dettaglio allegata; (redatta secondo il facsimile Modulo B allegato)
2. relazione descrittiva generale e rappresentazione di tutti gli allestimenti e delle funzioni complessive previste sull'intera area mediante planimetrie e/o rendering;
3. piano organizzativo generale in cui dovranno essere indicati, a titolo esemplificativo:
 - segnaletica,
 - servizi igienici,
 - proposta illuminotecnica e fonica e quant'altro necessario al regolare svolgimento della programmazione proposta di cui al punto 1.,
 - indicazione della fornitura idrica e della fornitura di energia elettrica.
 - la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
4. un preciso e dettagliato piano di sicurezza/emergenza e di evacuazione debitamente sottoscritto da professionisti competenti, contenente:
 - Il numero del personale di vigilanza e steward impiegato con specifico attestato di formazione, per un costante controllo dello spazio estivo e delle aree prospicienti durante lo svolgimento delle attività al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo.

In caso di raggruppamento di soggetti, la proposta congiunta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati;
- specificare le parti delle attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.

ART. 9 - APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Responsabile del Procedimento, alla presenza di testimoni, procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Responsabile del Procedimento procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa (contenuta nella busta "A") a quanto richiesto nel presente avviso;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo art. 10;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- trasmettere il verbale alla Commissione di valutazione con l'elenco dei soggetti ammessi alla selezione per la successiva fase di valutazione.

ART. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni rese, con esclusione di quelle afferenti alla proposta culturale di cui alla busta "B", possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della proposta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta progettuale.

ART. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Le proposte culturali, presentate dai candidati ammessi, saranno valutate da una Commissione di valutazione che procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di sotto riportati:

CRITERI	Punteggio massimo
1. Qualità e consistenza della programmazione artistico culturale e ricreativa	

a) sub.1.1 rilevanza artistico culturale delle competenze e qualità professionale dei partners artistico/culturali e degli operatori e artisti, compresa la figura del direttore artistico, coinvolti nel palinsesto della programmazione complessivamente offerta	20 punti
b) sub.1.2 numero di eventi proposti/su giorni di apertura	15 punti
c) sub.1.3 multidisciplinarietà dell'offerta culturale e ricreativa, adeguata alle caratteristiche dello spazio estivo in coerenza con la scheda di dettaglio	15 punti
2. Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'organizzazione e nella gestione di programmazioni artistiche culturali e ricreative, oltre il requisito minimo di partecipazione	15 punti
3. Adeguatezza degli allestimenti dello spazio per la realizzazione della proposta culturale e ricreativa, in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del luogo e del suo contesto storico e ambientale e coerenza con quanto specificato nella scheda tecnica di dettaglio	15 punti
4. Ricadute attese sul territorio in termini di misure di prevenzione e contenimento del fenomeno della "mala movida" quali numero di steward messi a disposizione, dedicati al presidio dello spazio e delle aree prospicienti, oltre al numero minimo previsto dai piani di sicurezza, 1 punto per ogni unità fino al massimo di 10	10 punti
5. Organizzazione di campagne di promozione sul rispetto dell'ambiente e di incontri sulle tematiche di sicurezza stradale	10 punti
	100

La commissione applicherà per i suddetti criteri e sub criteri discrezionali i seguenti coefficienti moltiplicatori di giudizio:

Giudizio	coefficiente	Motivazione
Totalmente inadeguato	0	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del criterio/sub-criterio.
Carente	0,2	Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione.
Parzialmente adeguato	0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze del Comune, contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Adeguato	0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze del Comune, contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Buono	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi della proposta alle esigenze del Comune e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Ottimo	1	In relazione al criterio/sub-criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative del Comune. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con

		puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato.
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non saranno considerate valide le proposte che avranno ottenuto un punteggio inferiore ai 60/100. Nel caso ci sia più di una proposta valida, la Commissione formulerà, fra queste, una graduatoria e l'assegnazione dello spazio verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato. In caso di parità di punteggio sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti - **criterio 1** "Qualità e consistenza della programmazione artistico culturale e ricreativa".

In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio per gli aspetti inerenti il **criterio 2**. "Esperienza maturata dal soggetto proponente nell'organizzazione e nella gestione di programmazioni artistiche culturali e ricreative, oltre il requisito minimo di partecipazione".

In caso di ulteriore parità si procederà ad assegnare lo spazio attraverso il sorteggio.

In caso di rinuncia o mancata assegnazione al concorrente che risulta primo nella graduatoria, il Responsabile del procedimento procederà ad assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria.

Nel caso non vi sia nessun partecipante alla selezione ovvero alcun partecipante ritenuto idoneo, l'Amministrazione si riserva eventualmente di provvedere alla realizzazione delle attività artistico-culturali e ricreative nelle aree oggetto del presente avviso attraverso procedura negoziata.

ART. 12 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E OBBLIGHI DELL'ASSEGNETARIO

Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni/concessioni.

Saranno poste a carico del soggetto assegnatario:

- a) l'acquisizione preventiva di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all'autorizzazione di pubblico spettacolo, alla concessione di suolo pubblico, eventuale autorizzazione in materia di inquinamento acustico;
- b) il rispetto e l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali e regionali in materia di pubblica sicurezza, servizio d'ordine, pronto soccorso, etc., in riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno – gabinetto del Ministro del 18/7/2018 – "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", recentemente intervenute ad integrare la Circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017 (cd. circolare Gabrielli), ed a quanto precisato in ordine alle competenze e agli obblighi dei soggetti organizzatori di eventi pubblici dalla Delibera della Giunta regionale toscana del 23 febbraio 2015, n. 149 ("Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate");
- c) l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie all'utilizzazione pubblica degli spazi, fermo restando gli obblighi di cui al punto precedente. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al contesto ambientale e architettonico, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici relative

- al posizionamento, forme, colori, dimensioni e proporzioni delle strutture allestite nonché a strutture o procedure operative di mitigazione acustica;
- d) la trasmissione mensile della programmazione culturale, ricreativa alla Direzione Cultura e Sport;
 - e) la completa gestione e organizzazione del programma e del progetto, incluse tutte le voci di spesa necessarie per il suo svolgimento, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale (allestimento, impianto audio-luci, utenze, servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, ecc.);
 - f) il rispetto del "Piano d'Azione per la riduzione dell'uso della plastica nella Città di Firenze" (approvato con Deliberazione di Giunta n. 520/2019), in particolare nei casi in cui sia attivato un punto di ristoro o sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande;
 - g) l'onere della pulizia e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente interessati dagli allestimenti sia nel corso dello svolgimento delle attività sia alla conclusione delle medesime, l'eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, la rimessa in pristino delle aree concesse e di quelle adiacenti nonché degli arredi, la pulizia straordinaria dell'area interessata e quanto altro possa occorrere per restituire l'area nelle condizioni originarie;
 - h) l'osservanza delle norme sull'ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei limiti di emissione sonora;
 - i) l'eventuale canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, se e ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti.
 - j) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
 - k) il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche e l'adozione di misure adeguate per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili;
 - l) la redazione dell'apposito piano della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) relativo agli spazi concessi e la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovranno essere comunicati all'Amministrazione comunale;
 - m) la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti;
 - n) l'apertura e la chiusura dei tre cancelli di accesso al Giardino nelle modalità concordate con l'Amministrazione comunale, durante il periodo di assegnazione;
 - o) la sorveglianza, la pulizia e la custodia dei luoghi;
 - p) l'impiego di apposito personale di vigilanza e steward con specifico attestato di formazione per un costante controllo dello spazio estivo e delle aree prospicienti durante lo svolgimento delle attività, al fine di limitare eventuali comportamenti molesti o di disturbo, fermo restando gli obblighi di cui alla precedente lettera b). L'assegnatario dovrà adottare adeguate misure di contenimento, in particolare aumentare il numero di steward dedicato al presidio degli spazi e delle aree prospicienti, rispetto al piano di sicurezza già in essere, sulla scorta dell'andamento dei dati di monitoraggio provenienti dalla Cabina di monitoraggio antimovida;
 - q) costanti attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori dello spazio estivo affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
 - r) la fornitura e posa in opera di un numero sufficiente ed adeguato di servizi igienici, laddove necessario, con schermature in linea con gli allestimenti proposti e il contesto ambientale;
 - s) i consumi idrici e di energia elettrica e l'eventuale potenziamento di entrambe le forniture e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività.

All'assegnatario potranno essere assegnati limiti orari e altre modalità di esercizio delle attività, sulla base dei contenuti della programmazione presentata e in esito ad una valutazione degli impatti complessivi che ne derivano, anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Cabina di monitoraggio anti movida, con particolare riferimento alla disciplina normativa sull'inquinamento acustico.

L'assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria, penale e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze.

ART. 13 – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice dei contratti, nonché ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda l'indirizzo PEC, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione comunale e concorrenti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC direttore.cultura@pec.comune.fi.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 14 – AREA DI RISTORO

Il soggetto assegnatario dello spazio estivo culturale hanno facoltà di attivare un'area di ristoro, previa la necessaria acquisizione di tutte le autorizzazioni e titoli idonei e abilitanti, rivolgendo istanza alla competente Direzione Attività Economiche (Suap), ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale Toscana n. 62/2018, che di seguito si riporta integralmente:

“Art. 52 Attività temporanea.

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 70, del [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#) (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo [1, comma 2, lettera b](#)), della [legge 6 giugno 2016, n. 106](#)).

2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo [35](#) del [D.Lgs. 117/2017](#), dalle associazioni pro-loco di cui all'articolo [16](#) della [L.R. 86/2016](#) o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.

*3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell'articolo [19-bis](#) della [L. 241/1990](#), da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, **non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.***

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [70, comma 2](#), del [D.Lgs. 117/2017](#), l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 e alla notifica di cui all'[articolo 48, comma 3](#).

5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la regione esclusiva degli eventi di cui al comma 1.

8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.”.

L'area di ristoro dovrà essere minoritaria rispetto all'area destinata alla programmazione culturale e ricreativa conformarsi alle seguenti condizioni:

Il punto di ristoro dovrà essere gestito solo dall'assegnatario dello spazio culturale e non è ammessa pertanto la sub concessione, anche parziale, pena la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 19.

L'assegnatario dovrà rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, quelle relative al commercio, alla somministrazione e, più in generale, tutta la normativa vigente in materia per l'esercizio delle attività previste, acquisendo i necessari titoli abilitanti.

ART. 15 – ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

L'assegnatario dovrà sottoscrivere apposito atto unilaterale contenente, fra l'altro, l'obbligo del rispetto del progetto presentato, le condizioni per la sua realizzazione.

La firma dell'atto e la consegna dello spazio sono subordinati alla presentazione della polizza di assicurazione di cui all'articolo successivo.

ART. 16 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall'espletamento di tutte le attività svolte dall'assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture).

La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimiti per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00.

Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall'assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime.

Nel caso in cui l'assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo.

La responsabilità civile è a carico dell'assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

L'assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant'altro presente all'interno dell'area oggetto di concessione; esonera altresì l'Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant'altro potesse derivarle per qualsiasi ragione.

Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell'assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Fideiussione o deposito cauzionale

La competente Direzione Ambiente, prima di iniziare le attività, provvederà a fornire le prescrizioni necessarie per la corretta utilizzazione dell'area verde durante il periodo di assegnazione ed eventualmente potrà redigere verbale di consegna dell'area assegnata dal Comune di Firenze.

A tale riguardo, a garanzia del risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Firenze, derivanti da inadempienze o dalla cattiva gestione e cura dello spazio, la Direzione Ambiente potrà richiedere all'assegnatario una garanzia fideiussoria che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Direzione Ambiente.

La somma eventualmente richiesta a garanzia sarà indicata in fase di prescrizioni e terrà conto sia delle caratteristiche dell'area in concessione sia della tipologia di evento e della sua durata. E' facoltà del soggetto interessato contattare, prima di presentare la domanda definitiva, i responsabili della Direzione Ambiente per conoscere l'entità della somma che può essere richiesta a garanzia.

Al termine del periodo di assegnazione sarà redatto un verbale di ripresa in carico con constatazione dello stato in cui l'area viene restituita con l'eventuale svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale qualora non si ravvisino irregolarità o pendenze.

ART. 17 - CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 315 del 20.06.2023, per la proposta progettuale che verrà selezionata con il presente avviso è stato dichiarato l'interesse dell'Amministrazione comunale quale occupazione temporanea finalizzata alla promozione culturale ai sensi del 7° comma dell'art. 25 del vigente Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e pertanto è previsto un abbattimento del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico, nella misura dell'80%.

ART. 18 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ISPEZIONE

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di effettuare ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, ivi compresi i controlli fonometrici per la verifica del rispetto dei limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze, nonché della programmazione culturale ricreativa e sportiva presentata.

ART. 19 – INADEMPIENZE E REVOCA ASSEGNAZIONE

L'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia accertato il mancato rispetto della proposta culturale presentata darà comunicazione di quanto riscontrato al soggetto interessato che dovrà dare adeguata motivazione e/o provvedere ad adempiere a quanto richiesto nei termini indicati dal Comune di Firenze.

Qualora l'Amministrazione comunale riscontri gravi e reiterate inadempienze nella realizzazione della proposta artistico culturale e ricreativa, così come valutata dalla Commissione di valutazione, si procederà alla revoca dell'assegnazione dello spazio per il successivo anno e alla riscossione per l'anno di riferimento dei canoni di occupazione di suolo pubblico, in misura intera e non ridotta.

Si considera grave e reiterata l'inadempienza, accertata a seguito di sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione, quando, per cause imputabili all'assegnatario, sia riscontrata per tre volte la mancata realizzazione delle iniziative programmate.

A tale riguardo l'Amministrazione provvederà a comunicare all'assegnatario con Posta Elettronica Certificata l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 241/90, nel quale saranno poste in evidenza le motivazioni dell'avvio. Il soggetto destinatario potrà depositare memorie scritte o controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

L'assegnazione si intende comunque revocata, previa contestazione da parte dell'Amministrazione comunale, nel caso in cui siano stati accertati il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso, nell'atto unilaterale d'obbligo e, anche tenuto conto delle indicazioni dalla Cabina di regia antimovida, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

ART. 20 – RELAZIONE CONCLUSIVA E RENDICONTAZIONE

L'assegnatario dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno di riferimento del quadriennio 2023-2024-2025-2026:

- a. una relazione descrittiva dettagliata della programmazione artistico-culturale e ricreativa, dalla quale risulti che sono state rispettate le prescrizioni e condizioni di cui al presente avviso, nonché gli obblighi e gli impegni con lo stesso assunti. In particolare, la relazione deve indicare:
 - la descrizione di ogni singola iniziativa, data, titolo e genere, in linea con il progetto presentato,
 - l'ospitalità di eventuali iniziative dell'Amministrazione comunale o dalla stessa co-promosse,
 - la media di affluenza giornaliera e stagionale di cittadini e turisti,
 - una documentazione fotografica delle attività culturali, ricreative e sportive degli spazi allestiti,
 - la descrizione delle iniziative volte alla promozione della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale;

- la descrizione delle attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei fruitori/avventori degli spazi estivi affinché mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, dell'ambiente e del decoro urbano;
- b. alcune riprese video delle attività artistico-culturali e ricreative, da consegnare su supporto informatico;
- c. il piano economico finanziario delle entrate e dei costi connessi sia alle attività di tipo culturale/ricreativo che di quelle relative ai punti di ristoro.

ART. 21 – RINNOVO

La Direzione Cultura e Sport procederà al rinnovo dell'assegnazione, previa verifica e valutazione, al termine di ogni anno di riferimento, della conformità dell'attività realizzata rispetto al progetto oggetto dell'aggiudicazione, dei risultati conseguiti e della convenienza dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza a proseguire l'assegnazione dello spazio.

ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Mariateresa Timpano, Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

ART. 23 - INFORMAZIONI

Le richieste di chiarimenti sul presente avviso dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica entro e non oltre le ore 11.00 del 7/07/2023: marta.nocentini@comune.fi.it, oltre tale termine le richieste di chiarimento non saranno prese in considerazione.

La Dirigente del Servizio Attività Culturali e Politiche
Giovanili della Direzione Cultura e Sport
D.ssa Mariateresa Timpano